

CONTRATTO INTEGRATIVO

COLLETTIVO REGIONALE

DI LAVORO

Per il Personale dipendente dalle realtà del settore:
Assistenza, Sociale, Socio-Sanitario, Educativo, nonché da
tutte le altre Istituzioni di Assistenza e Beneficenza.

U N E B A

2006 – 2008

Milano, 30 Novembre 2006

LOMBARDIA

UNEBA

UNIONE Nazionale Istituzioni e Iniziative di assistenza Sociale

FISASCAT – CISL

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – CISL

F.P. – CGIL

Funzione Pubblica – CGIL

UILTuCS – UIL

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UIL

COMPOSIZIONE DELLE PARTI

In data 30 novembre 2006

tra

l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA), rappresentata dal Presidente Bassano Baroni, assistito dai Vice Presidenti: Luca Degani, Angelo Gipponi; dai Consiglieri regionali Caspani Franco, Donzelli Daniele, Dente Graziamaria, Cesare Gallazzi, Luciano Gorini, Gospar M.Teresa, Leone Luigi, Luani Davide, Malè Massimiliano, Montanelli Lauro, Moretti Angelo, Penati Francesca, Segrini Andrea, Vismara Giuseppe; dai Presidenti provinciali Fabrizio Ondeì - Presidente provinciale Uneba Bergamo, Dell'Aversana don Umberto - Presidente provinciale Uneba Brescia, Lietti Orazio - Presidente provinciale Uneba Como, Generali Marina - Presidente provinciale Uneba Cremona, De Capitani Roberto - Presidente provinciale Uneba Lecco, Massi Franco - Presidente Provinciale Uneba Milano, Petrillo Marco - Presidente provinciale Uneba Varese e dalla Delegazione composta da: Marina Consonno, Antonio De Felice, Vittoria Gallazzi, Valeria Gamba, Fabio Nardin, Alessandro Paladini, Marco Petrillo.

e

la **Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo**

(FISASCAT - CISL), rappresentata da: Loredana Franco - Segretaria Fisascat Cisl Lombardia, Alberto Pluda - Segretario Generale Fisascat Cisl Brescia, Matteo Barrella - Segretario Generale Fisascat Cisl Pavia, Luigi Conte - Segretario Generale Fisascat Cisl Legnano/Magenta, Fabiana Gambardella - Segreteria Fisascat Cisl Brianza, Alessandra Savoia - Segreteria Fisascat Cisl Varese, Roberto Guidetti - Fisascat Cisl Milano.

la **Funzione Pubblica - C.G.I.L. (F.P. - C.G.I.L.)**, rappresentata da: Gloria Baraldi - Segretaria settore socio-assistenziale FP CGIL Lombardia, Gilberto Creston - Segretario Generale FP CGIL Pavia, Gianni Amarante - Responsabile FP CGIL Brescia, Natale Cremonesi - Responsabile FP CGIL Milano.

la **Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - U.I.L.)**, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giovanni Gazzo, e da Francesco D'Amico

quali rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali

si è stipulato il presente Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro (CICRL) che si riferisce, nella fattispecie e per competenza agli artt. 4 e 5 del vigente CCNL - UNEBA, ed ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza

[Handwritten signatures and initials]

Daniela Inel

ep

pp

PREMESSA

L'UNEBA e le OOSS della Regione Lombardia confermano che la contrattazione di 2° livello di cui all'art.5 del vigente CCNL, sia uno strumento importante che può concorrere a far migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti dalla UNEBA nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo.

Le parti ritengono che la qualità dei servizi costituisca un obiettivo primario, da perseguire congiuntamente e che si realizza se, alla crescente soddisfazione della utenza, si accompagna la crescita economica e professionale dei dipendenti.

Si individua, così, nella formazione del personale, lo strumento strategico per perseguire costantemente nel tempo sia la soddisfazione della utenza sia quella del personale.

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, necessari per una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.

A tale riguardo le parti concordano che l'Ente Bilaterale Regionale, ai sensi dell'art.7 del CCNL, costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo in tema di occupazione, mercato del lavoro, formazione professionale degli addetti, previdenza integrativa.

Le parti concordano sulla necessità di costituzione della Commissione Paritetica Regionale di cui all'art. 76 del CCNL, sulla scorta di quanto in essere per la Corrispondente Commissione Nazionale, per l'esame di tutte le controversie di interpretazione relative agli accordi regionali e di istituzione.

Le parti si impegnano altresì a utilizzare il presente contratto con le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'ammissione al rapporto convenzionato nonché a promuovere nuove iniziative nei confronti delle PPAA titolari della programmazione e delle risorse relativamente a:

- formazione degli operatori del settore
- sistema di accreditamento
- standard delle strutture
- allocazione delle risorse
- evoluzione della programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Le parti, inoltre, si impegnano a sviluppare ulteriormente un sistema di relazioni sindacali Territoriale e di Istituzione secondo criteri e principi indicati nell'art. 2 del presente CCIRL.

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Le parti firmatarie, con riferimento all'art.1 del CCNL, riconoscono il presente CCIRL come unico Contratto integrativo regionale da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore sociale, socio-sanitario, assistenziale, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti in tutto il territorio regionale.

Il presente contratto decorre dal 1/1/2006 e scade il 31/12/2008 sia per la parte economica che per quella normativa.

Le diverse decorrenze economiche saranno espressamente indicate negli articoli successivi.

In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo. Per la disdetta valgono le modalità previste dall'art. 2 del CCNL.

ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI

Le parti si impegnano a sviluppare un sistema di relazioni sindacali tale da favorire lo sviluppo di rapporti sempre più partecipativi e programmati, conferendo ad essi certezza e stabilità.

Tale sistema dovrà essere capace di mettere in corrispondenza bisogni e diritti dell'utenza, efficacia nell'organizzazione dei servizi, nuove opportunità occupazionali, crescita economica e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Dovrà altresì concorrere a qualificare il sistema dei rapporti fra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi.

Il sistema di relazioni sindacali si ispirerà, conseguentemente, ai seguenti criteri:

- reciproco riconoscimento delle parti e del relativo e distinto ruolo contrattuale a livello territoriale e di Istituzione,
- instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità un confronto fra le parti finalizzato alla realizzazione di intese, su temi di interesse comune.
- definizione di un sistema di informazioni e consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori,
- consolidamento degli aspetti contrattuali previsti assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi ed ai livelli concordati.

A tale scopo le parti si impegnano a sviluppare il più ampio confronto in materia di sviluppo della occupazione, di politica di formazione del personale, di miglioramento delle condizioni di lavoro, di crescita della qualità dei servizi erogati.

ART. 3 - OSSERVATORIO REGIONALE

In attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale e dell'emanazione del relativo statuto, cui deve uniformarsi il corrispondente livello regionale, le parti concordano di costituire entro il 30/06/07 un *Osservatorio Regionale*. A tale organismo paritetico dovrà essere demandata l'analisi del mercato del lavoro e dell'occupazione cui sarà correlato un monitoraggio costante delle attività di formazione svolte dagli enti e iniziative assistenziali che si impegneranno in questo senso con l'obiettivo di una qualificazione sempre più alta del proprio personale.

ART. 4 - EROGAZIONE DI SECONDO LIVELLO, PRINCIPI E PARAMETRI

Ogni Ente o Iniziativa Assistenziale, per la realizzazione del proprio progetto assistenziale riconosce il ruolo attivo e collaborativo del personale dipendente.

La condivisione del progetto da parte delle lavoratrici e dei lavoratori consente la realizzazione di programmi aventi come obiettivo il consolidamento e la crescita nel tempo di un livello di qualità

dei servizi offerti , tale da consentire la soddisfazione degli utenti e con la conseguente erogazione al personale del "PREMIO DI RISULTATO".

Questo obiettivo si raggiunge guardando in particolare ai seguenti indicatori di partecipazione collettiva e individuale del personale:

- capacità di relazione con l'utenza
- disponibilità e interesse all'aggiornamento professionale
- disponibilità alla sostituzione di altro personale e al cambio turno
- continuità della presenza in servizio
- flessibile adeguamento alle eventuali innovazioni introdotte dall'Ente o I.A. nell'organizzazione del lavoro
- capacità di lavorare in gruppo

La scelta degli indicatori di partecipazione individuale e collettiva , la loro incidenza , e l'eventuale valutazione sono demandati alla contrattazione a livello di Ente o Istituzione.

Con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente articolo, si darà luogo alla distribuzione di una quota annua pari al 1,4% degli elementi retributivi lordi dell'anno precedente, calcolati in base a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 2002-2005, con modalità di corresponsione stabilite da ogni Ente o Istituzione e comunque non oltre il 30/4 di ogni anno.

Tale quota annua sarà distribuita tra i dipendenti secondo la parametrizzazione prevista dalla seguente tabella parametrica.

Tabella parametrica

7° liv	100
6° liv	107,77
6° S	110,68
5° liv	113,59
5° S	116,50
4° liv	118,45
4° S	122,33
3° liv	129,13
3° S	133,98
2° liv	144,66
1° liv	153,40
Quadri	163,11

A livello di Ente o di Iniziativa Assistenziale la percentuale suddetta potrà essere incrementata fino al massimo di un ulteriore 2,0% degli elementi retributivi lordi dell'anno precedente calcolati in base a quanto previsto dagli art. 42, 52, 53, 54, 56, 57 e 58 (e/o imponibile lordo sociale), del CCNL. La corresponsione avrà luogo con modalità stabilite da ogni Ente o Istituzione e comunque non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

Hanno titolo a percepire le quote di cui al presente articolo tutti i dipendenti con rapporto di lavoro di almeno un mese nell'anno di competenza ed in servizio alla data di erogazione del suddetto premio.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Nel caso di utilizzo dell'indicatore riferito alla continuità delle presenze in servizio, fatti salvi gli accordi in essere presso i singoli Enti o Iniziative Assistenziali, non saranno comunque considerate assenze:

- periodi di ferie
- permessi sindacali
- permessi straordinari retribuiti compresi quelli previsti dalla L. 104/92 e dalla L. 53/2000
- periodi di astensione obbligatoria
- ricoveri ospedalieri
- infortuni sul lavoro
- malattie professionali.

Gli Enti e le Iniziative Assistenziali, forniranno le necessarie informazioni, per una corretta e coerente applicazione del presente articolo, alle OOSS e alle RSU o alle RSA.

ART. 5 - REPERIBILITA' ESTERNA (Decorrenza dal 1/1/2007)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 del CCNL, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori e delle lavoratrici. In tali evenienze si terrà anche conto della disponibilità ad effettuare il servizio da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'individuazione dei servizi sarà effettuata annualmente dalle parti in sede di singolo Ente o Istituzione, tenendo conto della dotazione organica, dei profili professionali richiesti, degli aspetti organizzativi delle unità di offerta.

Il servizio di reperibilità per il personale sanitario e assistenziale avrà di norma la durata minima di 4 ore e massima di 12 ore. Per il restante personale, in base ad esigenze di servizio e organizzative, in sede di ogni singolo ente potranno essere individuati periodi di reperibilità di maggior durata.

Nel caso in cui la reperibilità cada in giorno stabilito come giorno di riposo settimanale o nelle festività infrasettimanali di cui all'art.54, spetta, ai sensi dell'art.51 del CCNL, un riposo compensativo senza riduzione del debito orario.

Il servizio di reperibilità dà diritto ad una indennità pari a €. 1,70 lordi orari.

ART. 6 - INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI (Decorrenza dal 1/1/2007)

Le parti concordano sulla necessità di prevedere, per le sotto indicate figure professionali, una erogazione mensile "quale beneficio economico a fronte di situazioni contingenti del mercato del lavoro e territoriali" pari a:

✓ MEDICI	€ 284,00
✓	
✓ INFERMIERE/I PROFESSIONALI	€ 170,00
✓	
✓ TDR - FKT	€ 85,00

Si rinvia a livello territoriale la contrattazione di ulteriori incrementi.

Le parti concordano di verificare annualmente le condizioni sopra indicate, come previsto dalla lettera " b " dell'art. 4 del CCNL.

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, i benefici previsti dai commi 1 e 2 assorbiranno eventuali incentivi economici anche altrimenti denominati e precedentemente erogati dagli Enti e superminimi e/o assegni ad personam applicati alla data di introduzione del presente accordo.

Quanto previsto dal presente articolo è da intendersi anche ai fini della disciplina di cui all'art.10 comma 6 del D.lgs 460/97 e può essere eventualmente estesa a eventuali peculiari situazioni concernenti personale con funzioni direttive.

Art. 7 - OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) **(Decorrenza dal 1/1/2007)**

Qualora presso ogni Ente, in presenza di piani di lavoro e protocolli operativi predisposti dalla Direzione, lavoratrici o lavoratori in possesso della qualifica OSS svolgano le attività previste dalla d.g.r. 7/5428 del 6/7/2001 e dalla circolare regionale n. 31 del 22/10/2003, verrà riconosciuto un compenso lordo mensile (per 12 mensilità) pari ad € 65 limitatamente al periodo, comunque non inferiore al mese, in cui svolgano effettivamente tali mansioni.

ART. 8 - NORMA GENERALE, CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nelle materie disciplinate dal presente contratto precedentemente previste a livello territoriale o di singola Istituzione.

ART. 9 - DECONTRIBUZIONE

Le erogazioni di cui all'art. 4 del presente contratto di secondo livello hanno le caratteristiche di "PREMIO di RISULTATO" teorico-previsionale correlato alla misurazione di incrementi di produttività.

Tale premio è variabile, non predeterminabile, annuale e proporzionale all'anzianità (mesi di servizio nell'anno considerato); verrà erogato non appena i dati di cui ai parametri di risultato saranno verificati in sede di redazione del bilancio annuale e di altra documentazione attinente e specifica.

Verifica che verrà effettuata al 31 Dicembre di ogni anno.

In riferimento all'art. 4 del presente accordo si applica la sotto indicata normativa:

L. 135 del 23 maggio 1997 e art. 60 della L. 144 / '99 e succ. mod. e / o integrazioni;
D.L. 24 settembre 1996 n. 499, D.L. 25 marzo 1997 n. 67, L. 23 maggio 1997 n. 135, L. 488 23 dicembre 1999 e art. 60 L. 144 / 99;

Circolari INPS n°: 152/96-213/96-251/96-95/97-129/97-263/97-21/98-113/98-114/98-260/98-228/99-12/2000-17/2001.

Le erogazioni di cui al presente articolo non sono utili, agli effetti dell'art.3 L. 29/7/96 n. 402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso ai sensi della L.297/82; tali importi sono soggetti all'art.5 del D.L. 24/9/96 n. 499, all'art. 2 del D.L. 25/3/97 n. 67 e succ. modifiche e/o integrazioni.

Art. 10 - Banca Ore

Le parti concordano sulla necessità di informare periodicamente ciascun lavoratore, attraverso l'utilizzo di appositi prospetti, circa il proprio saldo Banca Ore. A tal fine le parti a livello di singolo ente individueranno le relative modalità.

Art. 11 - D.lgs 626/94

Le parti si impegnano entro il 31 Ottobre 2007 a rivedere l'accordo regionale per l'applicazione del D.L. 626/94 sottoscritto in sede Uneba - Mi.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE A VERBALE

N° 1

• SETTORE MINORI

Le parti convengono su un reciproco impegno tendente a sollecitare gli Enti Pubblici competenti a rivedere l'entità dei propri contributi al settore.

La contrattazione aziendale finalizzata all'erogazione della quota annua fino al 2 % prevista dall'art. 4 terrà conto degli elementi di difficoltà derivanti dai meccanismi di erogazione dei contributi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.



N° 2

• FORMAZIONE ECM

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato ai corsi ECM. A tale fine gli Enti ed Istituzioni, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, verificheranno la possibilità di farsi carico del 50% dei costi di iscrizione ai corsi medesimi.




N.3

• EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto dovesse modificarsi, a seguito di provvedimenti legislativi, la percentuale soggetta a decontribuzione, le parti si impegnano a rivedere i commi 5 e 7 dell'art. 4 del presente accordo.






Milano, 30 novembre 2006

